



Deliberazione Giunta Regionale n. 411 del 09/09/2015

Struttura di Missione -

Programmazione e Gestione delle Risorse Idriche

Oggetto dell'Atto:

Riordino del Servizio Idrico Integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO :

- a. Che la Legge 5 gennaio 1994, n. 36 (nota come la legge Galli) in attuazione dei principi in materia di salvaguardia delle risorse idriche dettati dalle Direttive europee, istituiva il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.), con lo scopo di razionalizzare la conduzione dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione, riducendo il frazionamento delle gestioni mediante il perseguimento di gestioni unitarie a livello di Ambito;
- b. Che, con Legge Regionale n. 14 del 21 maggio 1997, recante "*Direttive per l'attuazione del Servizio Idrico Integrato ai sensi della Legge n. 36 del 05.01.94*", la Regione Campania, ha delimitato gli Ambiti Territoriali *Ottimali* per il ciclo integrato delle acque e ha stabilito le modalità di costituzione delle Autorità di Ambito nella fattispecie di un consorzio obbligatorio di funzioni ai sensi dell' articolo 25, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
- c. Che, con l'art. 3 della Legge Regionale n. 1/2007 (legge finanziaria regionale per l'anno 2007), è stato istituito un quinto ambito denominato "Terra di lavoro", estrapolando dall'Ente d'Ambito Napoli-Volturno, il territorio della Provincia di Caserta;
- d. Che il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme per la tutela dell'ambiente*", mantenendo sostanzialmente invariata la struttura organizzativa di cui alla Legge 36/94, prevede agli artt. 147 e ss. una dettagliata disciplina sull'organizzazione del servizio idrico integrato (introducendo peraltro, con il Titolo III della Parte III (Tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi), importanti innovazioni);
- e. Che l'art. 2, comma 186-bis, della Legge 23 dicembre 2009 n. 191 ha stabilito di sopprimere le Autorità d'ambito territoriale di cui agli [articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), rinviando ad apposita Legge regionale, con decorrenza 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 216\2011 convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14;
- g. Che il successivo art. 1, comma 1-quinquies della Legge 26 marzo 2010 n. 42 ha soppresso esclusivamente il soggetto giuridico "Autorità d'Ambito" ma non il sistema delle competenze allo stesso affidate e dunque, a decorrere dal 1 gennaio 2013 sono state definitivamente soppresse le Autorità d'Ambito, per cui le funzioni alle stesse assegnate non potranno più essere assolte in carenza di una disciplina regionale che le riassegni, con gravi ripercussioni per i servizi pubblici essenziali inerenti il ciclo integrato delle acque;
- h. Che nelle more dell'emanazione di apposita legge per la riassegnazione delle competenze a nuovi soggetti da individuarsi in sostituzione delle Autorità d'Ambito, al fine di garantire la continuità delle funzioni originariamente assegnate alle Autorità di Ambito, le funzioni sono state affidate dalla Regione a Commissari Straordinari incaricati di avviare le procedure di liquidazione e assicurare lo svolgimento delle attività necessarie a garantire l'ordinaria amministrazione;

RITENUTO :

- a) Dunque necessario riordinare l'intera materia a livello regionale stante la necessità di adeguare la stessa sia rispetto alla normativa nazionale del 2006 più volte aggiornata, sia rispetto alla Legge regionale n. 14 del 21 maggio 1997;

CONSIDERATO :

- b) Che il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue e deve essere gestito, in conformità con la vigente normativa comunitaria e nazionale di settore, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e di leale cooperazione con i Comuni;

- c) Che la normativa regionale disciplina l'organizzazione e la gestione, in ambito regionale, delle risorse idriche e del Servizio Idrico Integrato, anche per i profili relativi alla tutela dell'ambiente, ai livelli delle prestazioni e al ruolo dei Comuni;

PRESO ATTO che l'Ufficio legislativo del Presidente, ha partecipato alla stesura del disegno di legge di riordino del Servizio Idrico Integrato, allegato alla presente delibera;

RITENUTO di dover approvare il disegno di legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato, in attuazione della normativa nazionale di settore;

Propone e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, di

- a. approvare il disegno di legge regionale di riordino del Servizio Idrico Integrato in attuazione della normativa nazionale di settore;
- b. trasmettere il disegno di legge regionale al Consiglio Regionale per quanto di competenza;
- c. di inviare il presente provvedimento al Settore Stampa, Documentazione e Bollettino Ufficiale per la sua pubblicazione sul BURC.

Disegno di legge
recante “Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell’Ente Idrico Campano”

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e principi generali

1. La Regione Campania riconosce che l’acqua è un bene collettivo di origine naturale, che va tutelato ed utilizzato prioritariamente per le occorrenze della vita umana, nel rispetto degli altri bisogni della flora e della fauna presenti nel territorio regionale e dei diritti inviolabili spettanti alle generazioni future per la fruizione di un integro patrimonio ambientale.
2. La presente legge detta norme in materia di servizio idrico integrato per:
 - a) individuare l’ambito territoriale ottimale di livello regionale per il servizio idrico integrato nel rispetto del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);
 - b) riordinare la disciplina regionale del servizio idrico integrato e di quella concernente la tutela della risorsa idrica, nei limiti della competenza regionale;
 - c) definire la disciplina transitoria per garantire la continuità del sistema.
3. Il servizio idrico integrato è gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie nonché dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione e leale cooperazione con enti locali.
4. La Regione Campania e gli enti locali del territorio regionale perseguono il bilanciamento fra offerta e domanda idrica per uso civile, nel rispetto ecocompatibile con gli altri usi produttivi e ambientali. Riconoscono che la disponibilità e l’uso dell’acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni umani a tutti gli abitanti della Regione costituiscono diritti inviolabili ed inalienabili della persona.
5. La disciplina degli usi delle acque è finalizzata alla loro razionalizzazione, allo scopo di evitare gli sprechi e di favorire il rinnovo delle risorse, di non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell’ambiente, l’agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
6. Per conseguire gli obiettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, la Regione Campania assicura, nell’ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, l’approvvigionamento dell’acqua, tutela il diritto di ciascun individuo al minimo giornaliero quale condizione essenziale per la vita umana, tutela la corretta utilizzazione delle risorse idriche secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e di risparmio delle risorse e di uso multiplo. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche sono sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità e gli equilibri dell’ecosistema.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
 - a) *Sistema idrico integrato*, l’insieme delle fonti naturali, infrastrutture civili, impianti tecnologici e relativi modelli gestionali di cui si compone il ciclo integrato delle acque in ambito regionale;
 - b) *Servizio idrico integrato*, l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura, depurazione e riutilizzo delle acque reflue;

- c) *Ambito territoriale ottimale*, la dimensione territoriale regionale per lo svolgimento delle funzioni di governo attribuite all'Ente idrico campano;
- d) *Ente idrico campano* o *Ente idrico*, l'ente di governo, rappresentativo degli enti locali della regione, del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale identificato;
- e) *Ambito distrettuale*, la dimensione territoriale al cui livello sono individuati i soggetti gestori ai sensi dell'articolo 147, comma 2 bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- f) *Piano d'ambito regionale*, strumento di pianificazione e programmazione degli interventi relativi al Ciclo Integrato delle acque su scala regionale;
- g) *Tariffa d'ambito*, la tariffa di base, determinata dall'Ente Idrico Campano, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 quale componente della tariffa da applicarsi all'utenza previa eventuale integrazione determinata per Ambito distrettuale in conseguenza delle indicazioni del Piano d'ambito, così come integrate dal Piano operativo distrettuale di ogni singolo distretto;
- h) *Tariffa di distretto*, la tariffa conseguente al Piano economico finanziario di distretto come corrispettivo del servizio idrico integrato. E' composta dalla tariffa base oltre le eventuali integrazioni necessarie in ambito distrettuale in rispondenza dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- i) *Infrastrutture strategiche*, le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale, le reti di adduzione che alimentano più Ambiti Distrettuali, nonché tutte le opere individuate da delibera di Giunta regionale contestualmente all'elaborazione del Piano d'ambito regionale.

Art. 3 ***Funzioni della Regione***

1. La Regione Campania, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e fatte salve le attribuzioni statali e locali:

- a) disciplina a livello regionale il servizio idrico integrato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e comunitaria in materia, assicurando la separazione tra l'esercizio delle funzioni di programmazione e regolamentazione e quelle di gestione, nonché i principi di differenziazione territoriale e di proporzionalità ed adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio;
- b) esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione di settore e, in particolare, adotta e approva il Piano di tutela delle acque e il Piano regionale degli acquedotti e i relativi aggiornamenti;
- c) destina risorse agli interventi previsti dal Piano d'ambito, con priorità per gli interventi relativi alle infrastrutture strategiche;
- d) vigila sulle attività dell'Ente idrico campano ed esercita i poteri sostitutivi, anche mediante la nomina di commissari *ad acta*, ai sensi dell'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- e) promuove ogni azione utile per assicurare il coordinamento efficace ed efficiente delle attività poste in essere dall'Ente idrico campano e dai soggetti gestori del servizio idrico integrato, anche al fine di salvaguardare la risorsa idrica e assicurarne un uso equo, razionale e solidale, nonché le aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee;
- f) definisce le modalità e gli obblighi di raccolta delle informazioni di tipo territoriale, tecnico, economico, gestionale ed infrastrutturale per garantire l'omogeneità dei dati a livello regionale, coordinandone le rispettive analisi e possibilità di impiego e promuove inoltre la costituzione di sistemi di conoscenza e condivisione dei dati raccolti;

- g) provvede alla costituzione di un unico sistema informativo a livello regionale delle reti e degli impianti del servizio idrico integrato e degli interventi per il loro adeguamento e sviluppo, definendone le relative modalità di implementazione e aggiornamento. Il sistema informativo costituisce strumento a supporto della formulazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli strumenti di pianificazione vigenti e delle politiche regionali in materia ambientale e di servizi pubblici locali;
 - h) partecipa al controllo sui piani e programmi di investimento per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e per la realizzazione degli interventi di interesse strategico regionale;
 - i) verifica la compatibilità e coerenza del Piano d'ambito con gli strumenti di programmazione e pianificazione regionali;
 - j) promuove istituti perequativi di finalità sociale e solidale a vantaggio dell'utenza meno abbiente nonché meccanismi premiali per l'oculato uso della risorsa idrica;
 - l) esercita ogni altra funzione e competenza prevista dalla presente legge nonché dalla legislazione statale e comunitaria in materia.
2. La Giunta regionale individua, con propria delibera, le infrastrutture strategiche ai fini di cui al comma 1 lettera c) del presente articolo, nonché dell'art.16 comma 2) e partecipa all'elaborazione del piano degli interventi per le stesse. A tal fine sono da considerarsi in ogni caso strategiche le grandi reti di adduzione alimentate da fonti esterne al territorio regionale nonché quelle che alimentano più Ambiti distrettuali.
3. La Giunta regionale relaziona annualmente al Consiglio regionale in merito allo stato di attuazione del servizio idrico integrato campano.

Art. 4

Competenze degli Enti Locali

1. Gli Enti locali, nel quadro delle competenze definite dalle norme costituzionali e dalla legislazione statale e comunitaria in materia, svolgono attraverso l'Ente Idrico Campano, le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e il relativo controllo di cui al Titolo II della presente legge.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 5

Ambito Territoriale Ottimale regionale (ATO)

1. Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato, l'ambito territoriale ottimale (ATO) del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 147 del decreto legislativo n.152 del 2006, coincide con il territorio regionale.

Art. 6

Ambiti distrettuali

1. Per conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, l'affidamento del servizio idrico integrato è disposto, ai sensi dell'articolo 147, comma 2-*bis* del decreto legislativo n.152 del 2006, per Ambiti distrettuali. A tal fine, il territorio dell'ATO regionale è ripartito in cinque Ambiti distrettuali come meglio precisato nell'allegato A alla presente legge e di seguito così denominati:

- a) *Ambito distrettuale Napoli*, comprendente trentuno comuni della Città metropolitana di Napoli;
- b) *Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano*, comprendente cinquantanove comuni della Città metropolitana di Napoli e diciassette della provincia di Salerno;
- c) *Ambito distrettuale Sele*, comprendente centoquarantadue comuni della provincia di Salerno, due comuni della provincia di Avellino e un comune della provincia di Napoli;
- d) *Ambito distrettuale Caserta*, comprendente tutti i comuni della provincia di Caserta;
- e) *Ambito distrettuale Calore-Irpino*, comprendente tutti i comuni della provincia di Benevento e centodiciassette comuni della provincia di Avellino.

2. L'appartenenza di ciascun Comune al relativo Ambito distrettuale di cui al comma 1, è indicata nell'allegato A della presente legge.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione può modificare la composizione degli Ambiti distrettuali di cui all'allegato A su richiesta motivata dell'Ente, oppure in conseguenza dell'istituzione di nuovi comuni o della modificazione di comuni esistenti, fermo restando i principi di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.

CAPO II

Ente di Governo dell'Ambito Ottimale regionale

Art. 7

Ente Idrico Campano (EIC)

1. Il soggetto di governo dell'ATO regionale è l'Ente Idrico Campano (EIC), istituito con la presente legge, cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni del territorio campano.

2. L'EIC ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, con sede legale a Napoli, presso la Regione Campania.

3. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da:

- a) un fondo di dotazione istituito all'atto della costituzione dell'EIC dagli enti locali nella misura definita dallo statuto;
- b) gli eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali nonché ogni altro conferimento in natura, beni o servizi;
- c) le acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

4. L'EIC impronta la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi ed ha una contabilità di carattere finanziario.

5. La Giunta regionale con deliberazione approva, entro quindici giorni decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge, lo Statuto dell'EIC. Salvo quanto previsto dalla presente legge, lo Statuto detta l'ordinamento dell'Ente, le modalità di partecipazione degli Enti locali agli organi dell'Ente medesimo attraverso l'elezione dei componenti degli organi e le regole di funzionamento degli stessi, nonché il criterio di riparto tra gli Enti locali dei conferimenti patrimoniali in favore dell'Ente idrico, sulla base dell'entità della rispettiva popolazione residente alla data di approvazione dello Statuto medesimo.

6. Salvo quanto previsto dallo Statuto, il costo di funzionamento dell'EIC è a carico della tariffa nei limiti di quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

Art. 8

Competenze dell'EIC

1. L'Ente Idrico:

- a) predispone, adotta, approva ed aggiorna il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 secondo le procedure di cui all'articolo 16 e lo trasmette, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione alla Regione, all'Autorità per l'Energia elettrica, il gas e il sistema idrico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- b) individua il soggetto gestore del servizio idrico integrato in ogni Ambito distrettuale e ne affida il servizio, nel rispetto delle forme gestionali definite da ciascun consiglio di distretto in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea in materia;
- c) predispone e approva le convenzioni con i gestori e relativi disciplinari, redatte ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- c) svolge ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 9

Organi dell'EIC

1. Sono organi dell'EIC:

- a) il Presidente;
- b) il Comitato esecutivo;
- c) il Direttore generale;
- e) i Consigli di distretto;
- f) il Collegio dei revisori dei conti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla presente legge, all'EIC si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai Titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 10

Comitato esecutivo e Presidente

1. Il Comitato esecutivo si compone di quindici membri; sono membri di diritto i coordinatori dei consigli di distretto di cui all'articolo 13; gli altri dieci membri sono eletti dai Consigli di distretto, tra i propri componenti, in ragione di un componente ogni quattrocentomila abitanti.

2. Il Comitato esecutivo provvede:

- a) ad adottare il Piano d'ambito di cui all'articolo 16;
- b) ad approvare le forme di gestione nei singoli ambiti distrettuali sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;
- c) all'elaborazione, sentiti i Consigli di distretto e le Autorità competenti, del bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- d) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema non previsti nel Piano d'ambito;
- e) alla definizione degli standard qualitativi del servizio;
- f) alla formulazione di indirizzi al direttore generale per l'amministrazione dell'Ente;

- g) all'approvazione, sulla base dell'istruttoria svolta dal Direttore generale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, della tariffa di base del SII;
 - h) all'approvazione, sulla base di istruttoria del Direttore generale sentiti i Consigli di distretto, del piano economico-finanziario previsto dal Piano d'ambito;
 - i) all'approvazione della pianta organica dell'EIC;
 - l) alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
 - m) all'approvazione della carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
 - n) all'approvazione del contratto con il Direttore generale, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, ed allegato allo Statuto dell'EIC.
3. Il Comitato, convocato in prima seduta dall'assessore regionale competente, elegge, al proprio interno, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Ente idrico regionale. Il Presidente dura in carica cinque anni. Ai soli fini della stipula del contratto del direttore generale, la rappresentanza legale dell'Ente idrico è attribuita al Presidente.
4. Con proprio regolamento, da adottarsi a maggioranza dei due terzi, il Comitato adotta, nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni statutarie, le norme di funzionamento interno.

Art. 11

Direttore generale

1. Il direttore generale è l'organo di amministrazione dell'EIC ed è nominato dal Comitato esecutivo, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o equivalente, di professionalità e competenza maturate per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali.
2. Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato di durata quinquennale. Il direttore generale percepisce un trattamento economico determinato dal Comitato Esecutivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale e nei limiti fissati dalla normativa nazionale in materia.
3. L'incarico di direttore generale ha carattere di esclusività e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'Ente idrico regionale. Il contratto disciplina la revoca dall'incarico, nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, anche con riferimento a cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
4. Alla nomina del direttore generale si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

Art. 12

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale ha la rappresentanza legale e la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'EIC.
2. In coerenza con gli indirizzi generali definiti dal Comitato esecutivo, il direttore generale, in particolare:
- a) espleta le procedure di affidamento del servizio idrico integrato approvate dal Comitato Esecutivo sulla base delle proposte dei Consigli di distretto;

- b) provvede alla gestione delle convenzioni di affidamento del servizio secondo quanto previsto dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e i servizi idrici;
 - c) controlla l'attività del soggetto gestore del servizio e provvede all'applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempienza del gestore medesimo, nonché – previa deliberazione del Comitato esecutivo- all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 152, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
 - e) formula proposte ed esprime pareri ai Consigli di Distretto;
 - f) predispone la relazione annuale sulle attività dell'EIC da trasmettere, entro il 30 dicembre di ciascun anno, al Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale per ogni opportuna valutazione;
3. Il direttore generale dispone sull'organizzazione interna e sul funzionamento dell'EIC, dirigendone la struttura operativa, ed in particolare:
- a) adotta il programma annuale delle attività dell'Ente, attribuendo gli incarichi dirigenziali, definendo gli obiettivi dei dirigenti e identificando le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
 - b) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell'Ente, da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
 - c) elabora il regolamento interno di organizzazione, da sottoporre all'approvazione del Comitato esecutivo;
 - d) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
 - e) adotta gli atti generali di organizzazione e di gestione del personale;
 - f) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, controllandone l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
 - g) cura l'inoltro alla Regione, entro trenta giorni dall'approvazione, dei bilanci d'esercizio e delle deliberazioni assunte dall'Ente.

Art. 13

Consigli di distretto

1. Per ciascun Ambito territoriale distrettuale è istituito il Consiglio di distretto. Il Consiglio di distretto è organo permanente, composto da trenta membri scelti tra i sindaci dei comuni siti nell'ambito del distretto o loro delegati. Lo Statuto dell'Ente detta le modalità di elezione e di composizione dei consigli di distretto, in modo da garantire la rappresentanza degli Enti locali in seno a ciascun distretto sulla base del rispettivo peso demografico.
2. Il Consiglio di distretto è eletto dall'Assemblea dei sindaci dei comuni siti in ciascun distretto, costituiti in seggio elettorale su convocazione della Regione Campania. Se l'Assemblea dei sindaci, a seguito di tre convocazioni, non provvede all'elezione dei componenti del Consiglio di distretto, vi provvede, in via sostitutiva, il Presidente della Giunta regionale.
3. Ogni Consiglio di distretto, nel corso della prima seduta convocata dal consigliere più anziano per età anagrafica, elegge al proprio interno un coordinatore.
4. Il Consiglio di distretto approva, a maggioranza assoluta, un proprio regolamento per lo svolgimento delle sedute e l'assunzione delle deliberazioni, nel rispetto delle norme dello Statuto.
5. L'EIC assicura, anche tramite propri uffici strutturati su base territoriale, il supporto tecnico-operativo ed amministrativo necessario al funzionamento dei Consigli di distretto.

Art. 14

Funzioni dei Consigli di distretto

1. I Consigli di distretto:

- a) approvano il Piano operativo distrettuale;
 - b) propongono al Comitato esecutivo le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
 - c) formulano proposte al Comitato esecutivo in merito al bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d) concorrono alla verifica dello stato di attuazione del piano d'ambito e del raggiungimento degli standard economico-finanziari e tariffari, nonché del livello di efficienza, affidabilità e qualità del servizio assicurati all'utenza, informando il direttore generale sulle eventuali criticità riscontrate;
 - e) svolgono attività consultiva e propositiva, nei casi previsti dalla presente legge nonché su richiesta del Comitato esecutivo;
 - f) approvano la tariffa di distretto.
2. I Consigli di distretto, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurano la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti, ai sensi dell'articolo 20.
3. I Consigli di distretto inviano ai consigli dei comuni coinvolti una relazione annuale sullo stato dei servizi.
4. Tutte le sedute dei Consigli di distretto sono pubbliche. Il resoconto delle stesse è pubblicato, entro cinque giorni, in una sezione dedicata del sito internet istituzionale dell'EIC.

Art. 15

Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori, nominato dal Presidente dell'Ente idrico, è composto da tre membri scelti secondo quanto previsto all'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. I tre membri eleggono tra di essi il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. In mancanza, oppure sino alla relativa elezione, il Collegio è presieduto dal membro effettivo con maggiore anzianità di nomina oppure con maggiore anzianità anagrafica. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni di verifica e controllo attribuite dalla normativa vigente.
3. I membri del Collegio possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni dell'EIC o su determinati affari. I membri del Collegio possono partecipare, se lo richiedono, alle riunioni del Comitato esecutivo.
4. Il Collegio informa la Regione, il Presidente dell'EIC, il Comitato esecutivo, i Consigli di distretto di tutti gli atti o fatti, di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione oppure violazione di norme che disciplinano l'attività dell'EIC.
5. I membri del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.

Art. 16

Piano d'ambito territoriale

1. Ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo n. 152 del 2006 il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti:
 - a) ricognizione delle infrastrutture;
 - b) programma degli interventi;

- c) modello gestionale ed organizzativo;
- d) piano economico finanziario.

2. Il piano d'ambito è adottato dal Comitato esecutivo dell'Ente idrico, sentita la Regione in particolare per quanto riferito alle infrastrutture strategiche, ed è trasmesso, entro dieci giorni, ai Consigli di distretto. Nei successivi trenta giorni, i Consigli di distretto trasmettono al Comitato esecutivo osservazioni, proposte, integrazioni al Piano d'ambito, specificando, per quanto riguarda al piano economico finanziario, le ulteriori componenti tariffarie in aggiunta alla tariffa di base ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il Comitato esecutivo recepisce le indicazioni dei Consigli di distretto e approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Piano d'ambito territoriale definitivo. La medesima procedura si segue per ogni necessario aggiornamento, attivabile anche su richiesta dei Consigli di distretto.

3. Il piano d'ambito è trasmesso, entro dieci giorni dalla delibera di approvazione, alla Regione, all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 17

Piano Operativo Distrettuale

1. Il piano operativo distrettuale è elemento del contratto con il gestore ed è costituito dai seguenti atti:

- a) programma operativo degli interventi che:
 - 1) definisce con adeguato dettaglio le caratteristiche generali delle opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento delle infrastrutture esistenti in ambito distrettuale;
 - 2) identifica le priorità degli interventi nel rispetto degli obiettivi generali indicati dal Piano d'ambito regionale;
- b) modello gestionale ed organizzativo di distretto che:
 - 1) definisce la struttura operativa mediante la quale il servizio idrico integrato e la realizzazione del programma degli interventi in ambito distrettuale viene realizzato;
- c) piano economico finanziario di distretto che:
 - 1) è articolato, così come quello d'ambito, nello stato patrimoniale, nel conto economico e nel rendiconto finanziario;
 - 2) prevede con cadenza annuale l'adeguamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti a fondo perduto utilizzati dall'Ente d'ambito regionale;
 - 3) definisce la tariffa di distretto e deve garantire il rispetto dei principi di effettiva efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione alle indicazioni del programma operativo degli interventi.

Art. 18

Fondo unico perequativo

1. È istituito presso l'Ente idrico il fondo unico perequativo, alimentato con i proventi derivanti dagli oneri di concessione posti a carico dei gestori per le seguenti finalità:

- a) favorire l'equilibrio costi/ricavi in ambito distrettuale, in caso di applicazione della tariffa sociale secondo i parametri dell'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico;
- b) favorire la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari resi necessari in ambito distrettuale, secondo criteri di progressività su base pluriennale.

2. Lo statuto dell'Ente idrico definisce i criteri e le modalità di formazione ed utilizzo del fondo, ivi compresa l'individuazione di altre fonti di finanziamento.

Art. 19

Compensi e durata degli incarichi

1. Ai componenti dei Consigli di distretto e del Comitato esecutivo, ivi compreso il Presidente, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni svolte.
2. L'incarico di componente del Consiglio di distretto, del Comitato esecutivo nonché di Presidente cessa, anche precedentemente alla scadenza naturale dello stesso, se il componente perde, per qualsiasi motivo, la qualifica di sindaco oppure viene meno la delega all'uopo conferita. In tal caso, si procede alla sostituzione dello stesso secondo le norme dello statuto.

Art. 20

Tutela degli utenti e partecipazione

1. Gli utenti, singoli o associati, possono presentare alla Regione per iscritto, anche per email ad un indirizzo dedicato individuato dalla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i reclami, le istanze, le segnalazioni relative alla gestione del servizio idrico integrato. La Giunta individua le tipologie di istanze per le quali sono richieste determinate modalità di trasmissione e specifici contenuti minimi, i casi in cui le richieste possono pervenire contestualmente al gestore, all'EIC ed alla Regione, le modalità di valutazione relativamente alla regolarità, completezza e fondatezza delle stesse, i casi e le modalità con cui informare i soggetti interessati sugli esiti dell'attività svolta.
2. La Giunta individua inoltre, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, il responsabile dei rapporti con l'utenza. Con proprio regolamento, la Giunta individua le forme di partecipazione dell'utenza ai processi decisionali dell'EIC, nonché forme di consultazione ulteriore e di divulgazione, anche allo scopo di assicurare l'effettività del diritto all'acqua.

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 21

Disposizioni transitorie

1. L'Ente idrico subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dai precedenti Ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Rideterminazione dell' organico del ruolo della Giunta regionale. Norme di adeguamento al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 articoli 30 e 31).
2. Gli enti locali aderiscono all'Ente Idrico con delibera di presa d'atto entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione dello Statuto. Oltre tale termine, il Presidente della Regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori quindici giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
3. Fino all'approvazione del nuovo Piano d'ambito regionale, trovano applicazione le previsioni dei piani d'ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all'interno di ciascun Ambito territoriale distrettuale, il gestore del servizio idrico integrato, individuato dall'EIC, in conformità alla disciplina nazionale e comunitaria vigente, ai sensi della presente legge, subentra ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, operano all'interno del medesimo Ambito territoriale distrettuale. Se detti soggetti gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto. Ai fini della verifica ricognitiva della legittimità delle gestioni esistenti prevista dall'articolo 172, comma 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006, l'Ente idrico può avvalersi del supporto tecnico dei competenti uffici regionali.
5. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti impianti di depurazione comprensoriali individuati con delibera della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ove conformi alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, l'EIC predispone il Piano d'ambito regionale entro centoventi giorni dalla costituzione dei suoi organi.
7. Ad avvenuta costituzione degli organi di governo dell'Ente idrico, cessano le funzioni attribuite agli organi commissariali degli Enti d'ambito, di cui al decreto del Presidente della Regione Campania del 01 gennaio 2013, n.14.

Art. 22

Personale dell'Ente idrico

1. Il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti continua a svolgere i compiti relativi al servizio idrico integrato presso le strutture di appartenenza sino al trasferimento all'EIC.
2. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità di servizio, ai sensi della normativa vigente.
3. Gli incarichi di responsabilità dirigenziale e non dirigenziale in essere all'entrata in vigore della presente legge cessano alla data del trasferimento.
4. I rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e di lavoro autonomo in essere presso le gestioni commissariali degli Ambiti territoriali esistenti continuano con l'EIC fino alla loro naturale scadenza.
5. Entro sei mesi dal trasferimento del personale, il Comitato esecutivo dell'EIC ridetermina, su proposta del direttore generale, la dotazione organica del personale, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità e in funzione dell'ottimale distribuzione di competenze per lo svolgimento delle attività affidate.

Art. 23

Clausola di valutazione e Abrogazioni

1. La Giunta regionale, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione e sulle eventuali criticità emerse in fase di applicazione.
2. E' abrogata la legge regionale 21 maggio 1997, n. 14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994 n. 36).

Art. 24

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, affida le nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.
2. Le concessioni in essere alla data del 30 aprile 2015 sono prorogate limitatamente al tempo necessario per l'espletamento delle gare di cui al comma 1 e comunque entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono affidate anche in assenza del Piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali di cui all'articolo 38, comma 1, della legge regionale 29 luglio 2008 n. 8.
4. L'articolo 1, comma 112 *bis* della legge regionale 07 agosto 2014 n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell'economia regionale nonché di carattere ordinamentale e organizzativo - Collegato alla legge di stabilità regionale 2014) è abrogato.

Art. 25

Disposizioni finanziarie

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri del bilancio regionale.

Art. 26

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Relazione illustrativa

Disegno di legge "Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell'Ente idrico campano(EIC)"

Il disegno di legge intende attuare le disposizioni del Codice dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152 del 2006) volte a disciplinare la gestione delle risorse idriche mediante l'istituzione di un servizio idrico integrato che consenta un uso razionale della risorsa che non pregiudichi il patrimonio idrico, e che salvaguardi le aspettative ed i diritti delle generazioni future alla sua fruizione. Al contempo, lo schema si pone quale attuazione della disposizione transitoria recata dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010), che riferisce alle Regioni l'onere di conferire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il disegno di legge, in particolare, attua l'articolo 147 del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che richiede alle Regioni, disposta la soppressione delle autorità di ambito, di individuare gli enti di governo degli ambiti, nonché attua la richiamata disposizione transitoria recata dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 riguardo il conferimento delle funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito.

Si verte, preminentemente, in materie attratte alla esclusiva potestà dello Stato, riconducibili: alla tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), di cui la risorsa idrica costituisce elemento necessario; alle funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, comma 2, lett. p), Cost.), per gli aspetti di disciplina delle competenze comunali inerenti il servizio idrico integrato; alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e), Cost.), per gli aspetti relativi alla disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.), per gli aspetti relativi alla fruizione di una risorsa primaria della vita da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietà e di salvaguardia delle aspettative delle generazioni future. Rileva, inoltre, la previsione costituzionale inerente la attribuzione e il conferimento delle funzioni amministrative (art. 118, comma 1, Cost.) per gli aspetti relativi al conferimento delle funzioni esercitate dalle sopresse Autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Ne discende che le norme statali interposte individuano le potestà regionali e ne delineano le competenze e ad esse occorre riferirsi, non potendo le Regioni ad esse derogarvi, al fine di verificare la coerenza dello schema di disegno di legge all'ordinamento.

"Le funzioni di organizzazione del servizio integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione della tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo" sono di spettanza degli enti locali (art. 142, D.Lgs. 152) che le esercitano mediante gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali a cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente (art. 147, D. Lgs. 152). Sia gli enti di governo che le dimensioni territoriali ottimali per l'assolvimento del servizio sono individuati dalla Regione (art. 147.1, D. Lgs. 152).

Tali competenze regionali, descritte dal Codice dell'Ambiente, concorrono con la potestà, riferita alle medesime Regioni, di conferire con legge "le funzioni già esercitate dalle Autorità , nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" (art. 1, comma 186-bis, Legge 191/2009).

L'attuale intervento legislativo muove dalla necessità di riorganizzare il sistema idrico campano nel rispetto delle previsioni del novellato Codice dell'Ambiente (art. 7, D. L. n. 133/2014 convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 2014, n. 164) al fine di evitare l'esercizio dei poteri sostitutivi sanzionatori previsti dall'articolo 172, comma 4, D.Lgs. n. 152 del 2006 e

dall'articolo 13 D. L. n. 150/2014, convertito con modificazioni in Legge 27 febbraio 2014, n. 15, a fronte dell'infruttuoso decorso del termine del 30 giugno 2014 (art. 13, d.l. 150), per l'adozione della deliberazione di affidamento del servizio idrico a cura dell'ente di gestione dell'ambito territoriale ottimale, e della pendenza del termine del 30 settembre 2015 (art. 172, d. lgs. 152) per la conclusione delle procedure di affidamento e la redazione dei piani di ambito.

Detti termini, peraltro, furono originariamente posti al 30 giugno 2012 (art.3 bis del d.l. n. 138 del 2011), per l'individuazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, e al 31 dicembre 2013, per l'affidamento della gestione del servizio idrico (art. 34, commi 20 e 21, d.l. n. 179 del 2012)

Il legislatore regionale, invero, ha ritenuto di attuare le richiamate disposizioni statali mediante la individuazione, con legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (art. 1, commi da 88 a 98), di uno o più soggetti gestori del servizio idrico, in via transitoria, per un periodo di trentasei mesi, e in attesa di avviare le procedure di affidamento in base alla normativa nazionale e dell'Unione europea, rimettendo, altresì, all'ente Regione la determinazione delle tariffe idriche. La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dei commi 88, 89 e 93, del citato articolo 1, (C. Cost. Sent. 117/2015) ha travolto l'intero impianto della disciplina transitoria del servizio idrico campano e privato l'ordinamento regionale di una disposizione legislativa necessaria per adempiere alle disposizioni del Codice ambiente e attuare le richiamate fonti statali. Le disposizioni regionali contrasterebbero, dunque, " *con la disciplina transitoria dettata dallo Stato ai fini dell'affidamento del servizio, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e di tutela della concorrenza*" e riguardo la determinazione delle tariffe idriche, nonché violerebbe le attribuzioni degli enti locali riguardo l'individuazione del gestore del servizio idrico (C. Cost. Sent. 117/2015).

L'attuale intervento legislativo, dunque, è mosso dalla massima urgenza, da un lato, di evitare l'esercizio del potere sostitutivo statale e, dall'altro, di rispondere con immediatezza all'attuazione del Codice dell'Ambiente e della sentenza della Corte costituzionale prima richiamata, ponendo, al centro del sistema di governo del servizio idrico integrato, i Comuni.

Il disegno di legge, quindi, si propone di dotare l'ordinamento regionale del necessario strumento legislativo volto ad attuare le richiamate fonti statali e scongiurare gli interventi sostitutivi sanzionatori previsti dal Codice ambiente e dalla legge n. 15 del 2014 nel rispetto delle attribuzioni degli enti locali, depositari, ai sensi dell'articolo 142 del Codice, delle funzioni di organizzazione del servizio, di scelta della forma di gestione di affidamento della stessa e di determinazione e modulazione delle tariffe. Centralità è riferita al Consiglio di distretto e alla forma associativa costituita dall'ente di ambito cui obbligatoriamente i comuni aderiranno.

Il disegno di legge pone, al Titolo I, le disposizioni generali individuando l'oggetto e le finalità dell'intervento legislativo regionale e i principi che presiedono al riordino del servizio idrico integrato, descrivendo le competenze della Regione e degli enti locali (artt. 1-4).

Il Titolo II, Capo I, disciplina l'organizzazione del sistema idrico integrato. Viene individuato l'ambito territoriale ottimale per l'esercizio delle funzioni coincidente con il territorio della Regione (art. 5). L'ambito ottimale è ripartito, poi, al fine di assicurare l'efficienza del servizio e una gestione migliore dello stesso, in cinque ambiti distrettuali: Napoli, Sarnese-Vesuviano, Sele, Caserta, Calore-Irpino (art. 6).

Il soggetto di governo dell'Ambito è l'ente idrico Campano (EIC), istituito dalla iniziativa legislativa, (art. 7), a cui sono conferiti, in particolare, i compiti di predisposizione, redazione e aggiornamento del Piano di ambito regionale e di individuazione del soggetto gestore e di affidamento del servizio idrico (art. 8). L'Ente idrico non si pone quale ente della Regione bensì quale forma associativa dei Comuni, obbligatoria – ai sensi del Codice dell'Ambiente – per il governo del servizio idrico integrato. Sono i comuni, quindi, i soggetti gestori, per così dire, dell'Ente idrico campano attraverso i suoi organi.

Sono organi dell'ente idrico campano, il Presidente, il Comitato esecutivo, il direttore generale, i consigli di distretto e il collegio dei revisori dei conti che incontrano la loro disciplina negli articoli da 9 a 15 e 19 del disegno di legge. Il consiglio di distretto è eletto in seno

all'assemblea dei sindaci dei comuni appartenenti al medesimo distretto ed è composto da 30 sindaci o loro delegati. (art. 13). A sua volta il Consiglio di distretto elegge, fra i propri membri, 10 componenti del comitato esecutivo che, unitamente ai coordinatori dei diversi consigli di distretto (art. 10.1), costituiranno il comitato esecutivo dell'ambito. Al direttore generale sono attribuiti compiti gestionali e responsabilità di organizzazione e di funzionamento dell'Ente idrico (artt. 11 e 12). Il Collegio dei revisori dei conti è disciplinato dall'articolo 15 e all'articolo 19 viene stabilita la durata e la gratuità delle cariche di componente del consiglio di distretto, del comitato esecutivo, ivi compreso il presidente. Gli articoli 16 e 17 disciplinano rispettivamente i contenuti del piano d'ambito territoriale e del piano operativo distrettuale.

All'articolo 18 è istituito un fondo unico perequativo al fine del riequilibrio finanziario degli ambiti distrettuali e per favorire la sostenibilità sociale degli eventuali incrementi tariffari.

L'articolo 20 regola la partecipazione degli utenti alle scelte di utilizzo della risorsa idrica e la presentazione di istanze o reclami.

Il titolo III (Disposizioni transitorie e finali), all'articolo 21, disciplina le disposizioni transitorie e il subentro dell'Ente idrico nelle situazioni patrimoniali delle precedenti gestioni ed i poteri sostitutivi in caso di mancata adesione degli enti locali all'Ente. L'articolo 22 prevede il subentro dell'Ente idrico nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in capo alle precedenti gestioni commissariali e la disciplina degli incarichi e dei rapporti di lavoro a tempo determinato. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 recano le disposizioni finali prevedendo la stesura di una relazione sullo stato di attuazione della legge e le abrogazioni (art. 23), ulteriori disposizioni in materia di semplificazione amministrativa relative alle concessioni per lo sfruttamento delle acque minerali, naturali e termali (art. 24); le disposizioni finanziarie (art. 25) e l'entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione (art.26).



Regione Campania **Scheda Analisi Tecnico Normativa**

Scheda tipo Analisi Tecnico Normativa

| | | |
|--|---|--|
| Proponente | | |
| Titolo "Riordino del servizio idrico integrato e istituzione dell'Ente idrico Campano" | | |
| 1 | Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario. | <p>L'intervento legislativo si pone quale disposizione regionale di attuazione delle norme statali di recepimento delle direttive comunitarie:</p> <p>a) 75/440/CEE relativa alla qualità delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile;</p> <p>b) <i>direttiva 76/464/CEE</i> concernente l'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico;</p> <p>c) <i>direttiva 78/659/CE</i> relativa alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci;</p> <p>d) <i>direttiva 80/68/CE</i> relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose;</p> <p>e) <i>direttiva 88/347/CEE</i> relativa alla modifica dell'<u>Allegato 11 della direttiva 86/280/CEE</u> concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 dell'Allegato della <i>direttiva 76/464/CEE</i>;</p> <p>f) <i>direttiva 90/415/CEE</i> relativa alla modifica dell'<i>direttiva 86/280/CEE</i> concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco 1 della <i>direttiva 76/464/CEE</i>;</p> <p>g) <i>direttiva 91/271/CEE</i> concernente il trattamento delle acque reflue urbane;</p> <p>h) <i>direttiva 2000/60/CE</i>, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.</p> |
| 2 | Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto. | <p>Il servizio idrico integrato assicura, fra l'altro, l'utilizzo e l'erogazione della risorsa idrica e il trattamento delle acque reflue urbane e, in generale, delle acque reflue (artt. 73, 141, 149, D. lgs. 152/2006), da sottoporre ad un trattamento secondario ed appropriato nel rispetto della Direttiva 91/271/CEE. Il mancato rispetto della direttiva, in larga parte del territorio nazionale ivi compresi numerosi comuni della Campania, ha occasionato le pronunce di condanna della Repubblica Italiana della Corte di Giustizia Europea relative ai casi di infrazione 2004/2034</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | (sentenza C-565/10 del 19/7/2012) e 2009/2034 (sentenza C-85/13 del 10/4/2014), e la proposizione della attuale procedura di infrazione 2014-2059. |
| 3 | Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali. | Lo schema di disegno di legge intende disciplinare la gestione della risorsa idrica e del servizio idrico integrato e investe profili attratti a materie di spettanza statale inerenti alla tutela dell'ambiente (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.), di cui la risorsa idrica costituisce elemento necessario; alle funzioni fondamentali dei comuni (art. 117, comma 2, lett. p), Cost.), per gli aspetti di disciplina delle competenze comunali inerenti il servizio idrico integrato; alla tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e), Cost.), per gli aspetti relativi alla disciplina dell'affidamento della gestione del servizio idrico integrato; alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.), per gli aspetti relativi alla fruizione di una risorsa primaria della vita da tutelare e utilizzare secondo criteri di solidarietà e di salvaguardia delle aspettative delle generazioni future. Rileva, inoltre, la previsione costituzionale inerente la attribuzione e il conferimento delle funzioni amministrative (art. 118, comma 1, Cost.) per gli aspetti relativi al conferimento delle funzioni esercitate dalle soppresse Autorità di ambito territoriale ottimale (ATO) sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. |
| 4 | Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. | Delineazione delle potestà regionali in materia di riorganizzazione del servizio idrico integrato (C. Cost. Sent. 32/2015, 228/2013, 62/2012); Attrazione della disciplina del servizio idrico integrato alla competenza statale esclusiva in materia di funzioni fondamentali dei comuni (C. Cost. Sent. 307/2009); Rilevanza economica dell'affidamento e della gestione del servizio idrico attratto alle materie tutela della concorrenza e tutela ambientale riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis 187/2011, 128/2011, 325/2010, 142/2010, 307/2009). Gestione servizio idrico e affidamenti temporanei (Corte Cost. 117/2015). |
| 5 | Analisi del quadro normativo nazionale. | Lo schema si propone di attuare le disposizioni del Codice Ambiente in materia di servizio idrico integrato e, in particolare, l'articolo 147 del Codice Ambiente (D. Lgs. 152/2006) che richiede alle Regioni, disposta la soppressione delle autorità di ambito mediante |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>l'abrogazione degli articoli 148 e 201 del medesimo Codice, di individuare gli enti di governo degli ambiti. Al contempo lo schema si pone quale attuazione della disposizione transitoria recata dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010), che riferisce alle Regioni l'onere di conferire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.</p> <p>Le disposizioni del Codice ambiente costituiscono norme interposte a cui non è dato alle regioni derogare e concorrono a delineare le potestà regionali come peraltro chiarite dalle pronunce del Giudice delle leggi.</p> |
| 6 | Verifica compatibilità con lo Statuto regionale. | L'intervento è compatibile con le norme statutarie e, in particolare, si pone in attuazione dell'articolo 19, commi 1 e 2, che declina i principi che presiedono al conferimento di funzioni amministrative nel rispetto delle previsioni costituzionali. |
| 7 | Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti regionali vigenti. | Lo schema di disegno di legge qualora approvato dispiegherà i suoi effetti abrogativi della vigente legge regionale 21 maggio 1997, n.14 (Direttive per l'attuazione del servizio idrico integrato ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n.36). |
| 8 | Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. | Si versa in materie di spettanza statale che appaiono intrecciate con la potestà delle Regioni di riallocare le funzioni amministrative con proprie leggi ai sensi dell'articolo 118, comma 1, Cost.. Tanto impone il ricorso alla fonte legislativa in sede di conferimento delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito (art. 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191) |
| 9 | Verifica rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nel riparto delle funzioni amministrative. | Il disegno di legge si pone, fra l'altro, quale adempimento dell'onere delle Regioni, posto dall'articolo 2, comma 186-bis, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- legge finanziaria 2010), di conferire con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. |
| 10 | Verifica riparto di competenze tra gli organi di vertice politico e dirigenza ai sensi del D.lgs.165/2001. | L'intervento legislativo rispetta il principio ordinamentale della separazione fra politica e amministrazione e fra poteri di indirizzo e programmazione e poteri di gestione. |

Proponente

| Titolo | | |
|---------------|--|---|
| 11 | <p>a) Verifica regime amministrativo per l'esercizio di un'attività economica (segnalazione certificata inizio attività (Scia), comunicazione e autorizzazione);</p> <p>b) Nel caso siano presenti regimi autorizzatori valutare se giustificati da motivi di interesse pubblico e se conformi ai principi di non discriminazione e proporzionalità. ("c.d. Divieto di goldplating" previsto dall'articolo 14 comma 24-bis della legge n.246/2005 come modificata dalla legge n.183/2011)</p> | Non sussiste con la presente iniziativa l'intento di disciplinare regimi amministrativi per l'esercizio di una attività economica o regimi autorizzatori. |
| 12 | Verifica inserimento di eventuali misure di semplificazione procedimentale. | Non sussistono misure di semplificazione procedurale |
| 13 | Previsione di comitati, commissioni, osservatori; verifica di duplicazioni di funzioni ed eventuale soppressione o riduzione di quelli esistenti. | Nessuno |
| 14 | Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti. | Non si rinvia alla tecnica della novellazione in quanto si dispone l'abrogazione esplicita della vigente legge regionale di disciplina della materia. |
| 15 | Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. | L'esame del testo ha determinato il suo adeguamento alle regole che presiedono alla stesura dei testi legislativi (drafting). |
| 16 | Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. | Non si rinvencono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni proposte |

Proponente**Titolo**

| | | |
|----|---|---|
| 17 | Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. | Non sussistono disposizioni normative alle quali si intende riferire una efficacia retroattiva, ivi compreso il ricorso agli istituti della interpretazione autentica o della deroga di disposizioni vigenti, o la reviviscenza di disposizioni abrogate. |
| 18 | Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. | Entro 15 giorni dalla istituzione dell'Ente idrico che decorre dall'entrata in vigore della legge, la Giunta regionale con deliberazione approva lo statuto dell'Ente idrico; Entro 15 giorni dalla pubblicazione dello statuto dell'Ente gli enti locali aderiscono all'ente idrico, pena l'esercizio dei poteri sostitutivi in capo al Presidente di regione e al Governo. |
| 19 | Verifica dell'esistenza di disegni o proposte di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo stato dell'iter presso le commissioni. | R.G. n. 01- Consiglio Regionale -“Riordino del sistema idrico integrato nella Regione Campania”; R.G.n. 05- Consiglio Regionale - “Riordino del servizio idrico integrato”; R.G. n. 39 – Consiglio Regionale- “Norme in materia di servizio idrico integrato della regione Campania”. |
| 20 | Verifica previsione copertura di spesa. | Non vi sono oneri per la finanza pubblica |

Elenco Comuni ricadenti nell'Ambito Distrettuale Calore Irpino**Città Provincia**

AIELLO DEL SABATO Avellino
ALTAVILLA IRPINA Avellino
ANDRETTA Avellino
AQUILONIA Avellino
ARIANO IRPINO Avellino
ATRIPALDA Avellino
AVELLA Avellino
AVELLINO Avellino
BAGNOLI IRPINO Avellino
BAIANO Avellino
BISACCIA Avellino
BONITO Avellino
CAIRANO Avellino
CALITRI Avellino
CANDIDA Avellino
CAPOSELE Avellino
CAPRIGLIA IRPINA Avellino
CARIFE Avellino
CASALBORE Avellino
CASSANO IRPINO Avellino
CASTEL BARONIA Avellino
CASTELFRANCI Avellino
CASTELVETERE SUL CALORE Avellino
CERVINARA Avellino
CESINALI Avellino
CHIANCHE Avellino
CHIUSANO DI S. DOMENICO Avellino
CONTRADA Avellino
CONZA DELLA CAMPANIA Avellino
DOMICELLA Avellino
FLUMERI Avellino
FONTANAROSA Avellino
FORINO Avellino
FRIGENTO Avellino
GESUALDO Avellino
GRECI Avellino
GROTTAMINARDA Avellino
GROTTOLELLA Avellino
GUARDIA LOMBARDI Avellino
LACEDONIA Avellino
LAPIO Avellino
LAURO Avellino
LIONI Avellino
LUOGOSANO Avellino
MANOCALZATI Avellino
MARZANO DI NOLA Avellino
MELITO IRPINO Avellino
MERCOGLIANO Avellino
MIRABELLA ECLANO Avellino
MONTAGUTO Avellino
MONTECALVO IRPINO Avellino
MONTEFALCIONE Avellino
MONTEFORTE IRPINO Avellino
MONTEFREDANE Avellino
TREVICO Avellino
TUFO Avellino
VALLATA Avellino

Città Provincia

MONTEFUSCO Avellino
MONTELLA Avellino
MONTEMARANO Avellino
MONTEMILETTO Avellino
MONTEVERDE Avellino
MONTORO INFERIORE Avellino
MONTORO SUPERIORE Avellino
MORRA DE SANCTIS Avellino
MOSCHIANO Avellino
MUGNANO DEL CARDINALE Avellino
NUSCO Avellino
OSPEDALETTO D'ALPINOLO Avellino
PAGO DEL VALLO DI LAURO Avellino
PAROLISE Avellino
PATERNOPOLI Avellino
PETRURO IRPINO Avellino
PIETRADEFUSI Avellino
PIETRASTORNINA Avellino
PRATA DI PRINCIPATO ULTRA Avellino
PRATOLA SERRA Avellino
QUADRELLE Avellino
QUINDICI Avellino
ROCCA S.FELICE Avellino
ROCCABASCERANA Avellino
ROTONDI Avellino
SALZA IRPINA Avellino
SAVIGNANO IRPINO Avellino
SCAMPITELLA Avellino
SERINO Avellino
SIRIGNANO Avellino
SOLOFRA Avellino
SORBO SERPICO Avellino
SPERONE Avellino
STURNO Avellino
SUMMONTE Avellino
S. ANDREA DI CONZA Avellino
S. ANGELO A SCALA Avellino
S. ANGELO ALL'ESCA Avellino
S. ANGELO DEI LOMBARDI Avellino
S. LUCIA DI SERINO Avellino
S. MANGO SUL CALORE Avellino
S. MARTINO VALLE CAUDINA Avellino
S. MICHELE DI SERINO Avellino
S. NICOLA BARONIA Avellino
S. PAOLINA Avellino
S. POTITO ULTRA Avellino
S. SOSSIO BARONIA Avellino
S. STEFANO DEL SOLE Avellino
TAURANO Avellino
TAURASI Avellino
TEORA Avellino
TORELLA DEI LOMBARDI Avellino
TORRE LE NOCELLE Avellino
TORRIONI Avellino
PESCO SANNITA Benevento
PIETRAROJA Benevento
PIETRELCINA Benevento

VALLESACCARDA Avellino
VENTICANO Avellino
VILLAMAINA Avellino
VILLANOVA DEL BATTISTA Avellino
VOLTURARA IRPINA Avellino
ZUNGOLI Avellino
AIROLA Benevento
AMOROSI Benevento
APICE Benevento
APOLLOSA Benevento
ARPAIA Benevento
ARPAISE Benevento
BASELICE Benevento
BENEVENTO Benevento
BONEA Benevento
BUCCIANO Benevento
BUONALBERGO Benevento
CALVI Benevento
CAMPOLATTARO Benevento
CAMPOLI DEL MONTE TABURNO Benevento
CASALDUNI Benevento
CASTELFRANCO IN MISCANO Benevento
CASTELPAGANO Benevento
CASTELPOTO Benevento
CASTELVENERE Benevento
CASTELVETERE IN VAL FORTORE Benevento
CAUTANO Benevento
CEPPALONI Benevento
CERRETO SANNITA Benevento
CIRCELLO Benevento
COLLE SANNITA Benevento
CUSANO MUTRI Benevento
DUGENTA Benevento
DURAZZANO Benevento
FAICCHIO Benevento
FOGLIANISE Benevento
FOIANO DI VAL FORTORE Benevento
FORCHIA Benevento
FRAGNETO L'ABATE Benevento
FRAGNETO MONFORTE Benevento
FRASSO TELESINO Benevento
GINESTRA DEGLI SCHIAVONI Benevento
GUARDIA SANFRAMONDI Benevento
LIMATOLA Benevento
MELIZZANO Benevento
MOIANO Benevento
MOLINARA Benevento
MONTEFALCONE DI VAL FORTORE Benevento
MONTESARCHIO Benevento
MORCONE Benevento
PADULI Benevento
PAGO VEIANO Benevento
PANNARANO Benevento
PAOLISI Benevento
PAUPISI Benevento

PONTE Benevento
PONTELANDOLFO Benevento
PUGLIANELLO Benevento
REINO Benevento
SASSINORO Benevento
SOLOPACA Benevento
S. AGATA DEI GOTI Benevento
S. ANGELO A CUPOLO Benevento
S. ARCANGELO TRIMONTE Benevento
S. BARTOLOMEO IN GALDO Benevento
S. CROCE DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO DEL SANNIO Benevento
S. GIORGIO LA MOLARA Benevento
S. LEUCIO DEL SANNIO Benevento
S. LORENZELLO Benevento
S. LORENZO MAGGIORE Benevento
S. LUPO Benevento
S. MARCO DEI CAVOTI Benevento
S. MARTINO SANNITA Benevento
S. NAZZARO Benevento
S. NICOLA MANFREDI Benevento
S. SALVATORE TELESINO Benevento
TELESE Benevento
TOCCO CAUDIO Benevento
TORRECUSO Benevento
VITULANO Benevento

Città Provincia

AILANO Caserta
ALIFE Caserta
ALVIGNANO Caserta
ARIENZO Caserta
AVERSA Caserta
BAIA E LATINA Caserta
BELLONA Caserta
CAIANELLO Caserta
CAIAZZO Caserta
CALVI RISORTA Caserta
CAMIGLIANO Caserta
CANCELLO ED ARNONE Caserta
CAPODRISE Caserta
CAPRIATI A VOLTURNO Caserta
CAPUA Caserta
CARINARO Caserta
CARINOLA Caserta
CASAGIOVE Caserta
CASAL DI PRINCIPE Caserta
CASALUCE Caserta
CASAPESENNA Caserta
CASAPULLA Caserta
CASERTA Caserta
CASTEL CAMPAGNANO Caserta
CASTEL DI SASSO Caserta
CASTEL MORRONE Caserta
CASTEL VOLTURNO Caserta
CASTELLO DEL MATESE Caserta
CELLOLE Caserta
CERVINO Caserta
CESA Caserta
CIORLANO Caserta
CONCA DELLA CAMPANIA Caserta
CURTI Caserta
DRAGONI Caserta
FALCIANO DEL MASSICO Caserta
FONTEGRECA Caserta
FORMICOLA Caserta
FRANCOLISE Caserta
FRIGNANO Caserta
GALLO Caserta
GALLUCCIO Caserta
GIANO VETUSTO Caserta
GIOIA SANNITICA Caserta
GRAZZANISE Caserta
GRICIGNANO DI AVERSA Caserta
LETINO Caserta
LIBERI Caserta
LUSCIANO Caserta
MACERATA CAMPANIA Caserta
MADDALONI Caserta
MARCIANISE Caserta
MARZANO APPIO Caserta
MIGNANO MONTE LUNGO Caserta
MONDRAGONE Caserta
ORTA DI ATELLA Caserta
PARETE Caserta
PASTORANO Caserta

Città Provincia

PIANA DI MONTE VERNA Caserta
PIEDIMONTE MATESE Caserta
PIETRAMELARA Caserta
PIETRAVAIRANO Caserta
PIGNATARO MAGGIORE Caserta
PONTELATONE Caserta
PORTICO DI CASERTA Caserta
PRATA SANNITA Caserta
PRATELLA Caserta
PRESENZANO Caserta
RAVISCANINA Caserta
RECALE Caserta
RIARDO Caserta
ROCCA D'EVANDRO Caserta
ROCCAMONFINA Caserta
ROCCAROMANA Caserta
ROCCHETTA E CROCE Caserta
RUVIANO Caserta
SESSA AURUNCA Caserta
SPARANISE Caserta
SUCCIVO Caserta
S. ANGELO D'ALIFE Caserta
S. ARPINO Caserta
S. CIPRIANO D'AVERSA Caserta
S. FELICE A CANCELLO Caserta
S. GREGORIO MATESE Caserta
S. MARCELLINO Caserta
S. MARCO EVANGELISTA Caserta
S. MARIA A VICO Caserta
S. MARIA CAPUA VETERE Caserta
S. MARIA LA FOSSA Caserta
S. NICOLA LA STRADA Caserta
S. PIETRO INFINE Caserta
S. POTITO SANNITICO Caserta
S. PRISCO Caserta
S. TAMMARO Caserta
TEANO Caserta
TEVEROLA Caserta
TORA E PICCILLI Caserta
TRENTOLA-DUCENTA Caserta
VAIRANO PATENORA Caserta
VALLE AGRICOLA Caserta
VALLE DI MADDALONI Caserta
VILLA DI BRIANO Caserta
VILLA LITERNO Caserta
VITULAZIO Caserta

Città Provincia

ACERRA Napoli
AFRAGOLA Napoli
ARZANO Napoli
BACOLI Napoli
BARANO D'ISCHIA Napoli
CAIVANO Napoli
CALVIZZANO Napoli
CARDITO Napoli
CASAMICCIOLA TERME Napoli
CASANDRINO Napoli
CASAVATORE Napoli
CASORIA Napoli
CRISPANO Napoli
FORIO D'ISCHIA Napoli
FRATTAMAGGIORE Napoli
FRATTAMINORE Napoli
GIUGLIANO IN CAMPANIA Napoli
GRUMO NEVANO Napoli
ISCHIA Napoli
LACCO AMENO Napoli
MARANO DI NAPOLI Napoli
MELITO DI NAPOLI Napoli
MONTE DI PROCIDA Napoli
MUGNANO DI NAPOLI Napoli
NAPOLI Napoli
POZZUOLI Napoli
PROCIDA Napoli
QUALIANO Napoli
QUARTO Napoli
SERRARA FONTANA Napoli
S. ANTIMO Napoli
VILLARICCA Napoli

Città Provincia

ANACAPRI Napoli
BOSCOREALE Napoli
BOSCOTRECASE Napoli
BRUSCIANO Napoli
CAMPOSANO Napoli
CAPRI Napoli
CARBONARA DI NOLA Napoli
CASALNUOVO DI NAPOLI Napoli
CASAMARCIANO Napoli
CASOLA DI NAPOLI Napoli
CASTELLAMMARE DI STABIA Napoli
CASTELLO DI CISTERNA Napoli
CERCOLA Napoli
CICCIANO Napoli
CIMITILE Napoli
COMIZIANO Napoli
ERGOLANO Napoli
GRAGNANO Napoli
LETTERE Napoli
LIVERI Napoli
MARIGLIANELLA Napoli
MARIGLIANO Napoli
MASSA DI SOMMA Napoli
MASSA LUBRENSE Napoli
META Napoli
NOLA Napoli
OTTAVIANO Napoli
PALMA CAMPANIA Napoli
PIANO DI SORRENTO Napoli
PIMONTE Napoli
POGGIOMARINO Napoli
POLLENA TROCCHIA Napoli
POMIGLIANO D'ARCO Napoli
POMPEI Napoli
PORTICI Napoli
ROCCARAINOLA Napoli
SAVIANO Napoli
SCISCIANO Napoli
SOMMA VESUVIANA Napoli
SORRENTO Napoli
STRIANO Napoli
S. AGNELLO Napoli
S. ANASTASIA Napoli
S. ANTONIO ABATE Napoli
S. GENNARO VESUVIANO Napoli
S. GIORGIO A CREMANO Napoli
S. GIUSEPPE VESUVIANO Napoli
S. MARIA LA CARITÀ Napoli
S. PAOLO BELSITO Napoli
S. SEBASTIANO AL VESUVIO Napoli
S. VITALIANO Napoli
TERZIGNO Napoli
TORRE ANNUNZIATA Napoli
TORRE DEL GRECO Napoli
TRECASE Napoli
TUFINO Napoli
VICO EQUENSE Napoli

Città Provincia

VISCIANO Napoli
VOLLA Napoli
ANGRI Salerno
BRACIGLIANO Salerno
CALVANICO Salerno
CASTEL S. GIORGIO Salerno
CORBARA Salerno
FISCIANO Salerno
MERCATO S. SEVERINO Salerno
NOCERA INFERIORE Salerno
NOCERA SUPERIORE Salerno
PAGANI Salerno
ROCCAPIEMONTE Salerno
SARNO Salerno
SCAFATI Salerno
SIANO Salerno
S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO Salerno
S. MARZANO SUL SARNO Salerno
S. VALENTINO TORIO Salerno

Città Provincia

CALABRITTO Avellino
SENERCHIA Avellino
AGEROLA Napoli
ACERNO Salerno
AGROPOLI Salerno
ALBANELLA Salerno
ALFANO Salerno
ALTAVILLA SILENTINA Salerno
AMALFI Salerno
AQUARA Salerno
ASCEA Salerno
ATENA LUCANA Salerno
ATRANI Salerno
AULETTA Salerno
BARONISSI Salerno
BATTIPAGLIA Salerno
BELLIZZI Salerno
BELLOSGUARDO Salerno
BUCCINO Salerno
BUONABITACOLO Salerno
CAGGIANO Salerno
CAMEROTA Salerno
CAMPAGNA Salerno
CAMPORA Salerno
CANNALONGA Salerno
CAPACCIO Salerno
CASALBUONO Salerno
CASALETTO SPARTANO Salerno
CASAL VELINO Salerno
CASELLE IN PITTARI Salerno
CASTEL S. LORENZO Salerno
CASTELCIVITA Salerno
CASTELLABATE Salerno
CASTELNUOVO CILENTO Salerno
CASTELNUOVO DI CONZA Salerno
CASTIGLIONE DEI GENOVESI Salerno
CAVA DE' TIRRENI Salerno
CELLE DI BULGHERIA Salerno
CENTOLA Salerno
CERASO Salerno
CETARA Salerno
CICERALE Salerno
COLLIANO Salerno
CONCA DEI MARINI Salerno
CONTRONE Salerno
CONTURSI TERME Salerno
CORLETO MONFORTE Salerno
CUCCARO VETERE Salerno
EBOLI Salerno
FELITTO Salerno
FURORE Salerno
FUTANI Salerno
GIFFONI SEI CASALI Salerno
GIFFONI VALLE PIANA Salerno
GIOI Salerno
GIUNGANO Salerno
ISPANI Salerno
LAUREANA CILENTO Salerno

Città Provincia

LAURINO Salerno
LAURITO Salerno
LAVIANO Salerno
LUSTRA Salerno
MAGLIANO VETERE Salerno
MAIORI Salerno
MINORI Salerno
MOIO DELLA CIVITELLA Salerno
MONTANO ANTILIA Salerno
MONTE S. GIACOMO Salerno
MONTECORICE Salerno
MONTECORVINO PUGLIANO Salerno
MONTECORVINO ROVELLA Salerno
MONTEFORTE CILENTO Salerno
MONTESANO SULLA MARCELLANA Salerno
MORIGERATI Salerno
NOVI VELIA Salerno
OGLIASTRO CILENTO Salerno
OLEVANO SUL TUSCIANO Salerno
OLIVETO CITRA Salerno
OMIGNANO Salerno
ORRIA Salerno
OTTATI Salerno
PADULA Salerno
PALOMONTE Salerno
PELLEZZANO Salerno
PERDIFUMO Salerno
PERITO Salerno
PERTOSA Salerno
PETINA Salerno
PIAGGINE Salerno
PISCIOTTA Salerno
POLLA Salerno
POLLICA Salerno
PONTECAGNANO FAIANO Salerno
POSITANO Salerno
POSTIGLIONE Salerno
PRAIANO Salerno
PRIGNANO CILENTO Salerno
RAVELLO Salerno
RICIGLIANO Salerno
ROCCADASPIDE Salerno
ROCCAGLIORIOSA Salerno
ROFRANO Salerno
ROMAGNANO AL MONTE Salerno
ROSCIGNO Salerno
RUTINO Salerno
SACCO Salerno
SALA CONSILINA Salerno
SALENTO Salerno
SALERNO Salerno
SALVITELLE Salerno
SANTOMENNA Salerno
SANZA Salerno
SAPRI Salerno
SASSANO Salerno
SCALA Salerno
SERRAMEZZANA Salerno

SERRE Salerno
SESSA CILENTO Salerno
SICIGNANO DEGLI ALBURNI Salerno
STELLA CILENTO Salerno
STIO Salerno
S. ANGELO A FASANELLA Salerno
S. ARSENIO Salerno
S. CIPIANO PICENTINO Salerno
S. GIOVANNI A PIRO Salerno
S. GREGORIO MAGNO Salerno
S. MANGO PIEMONTE Salerno
S. MARINA Salerno
S. MAURO CILENTO Salerno
S. MAURO LA BRUCA Salerno
S. PIETRO AL TANAGRO Salerno
S. RUFO Salerno
TEGGIANO Salerno
TORCHIARA Salerno
TORRACA Salerno
TORRE ORSAIA Salerno
TORTORELLA Salerno
TRAMONTI Salerno
TRENTINARA Salerno
VALLE DELL'ANGELO Salerno
VALLO DELLA LUCANIA Salerno
VALVA Salerno
VIBONATI Salerno
VIETRI SUL MARE Salerno